



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 6

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto, Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello e Bet *

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 2020.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14428 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14430 i consiglieri Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin e Michieletto hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 5 novembre 2020, prot. 14504 il consigliere Villanova ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14744 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14745 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15156 la consigliera Vianello ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15157 il consigliere Bet ha sottoscritto la proposta di legge.

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA

Relazione:

Il sistema veneto dell'offerta dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi (art. 128 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 22 della legge n. 328 del 2000) e delle prestazioni sociosanitarie (art. 3 septies del d.lgs. n. 502 del 1992) rappresenta una realtà e un patrimonio di fondamentale importanza per l'intero welfare regionale. Esso costituisce, altresì, una componente irrinunciabile nell'ambito dell'integrazione con il servizio sanitario regionale.

Le Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) hanno storicamente contribuito alla realizzazione di tale sistema con una presenza numericamente significativa (circa 190 IPAB con oltre 10 mila addetti) e differenziata rispetto alle tipologie di attività e ai target di utenza: in prevalenza servizi e prestazioni residenziali e assistenziali rivolti, in particolare, a persone non auto sufficienti e a persone con disabilità, ma anche servizi afferenti al comparto educativo e scolastico per l'infanzia, oltre alla gestione di case per gli studenti e all'elargizione di sostegni economici a persone bisognose (elemosiniere).

Attualmente, nel Veneto le IPAB trovano il corpus della loro disciplina nella legge n. 6972 del 1890 (legge Crispi) e nelle modifiche e integrazioni che si sono succedute negli anni sia a livello statale (d.lgs. n. 207 del 2001) sia a livello regionale; queste ultime, conseguenti specialmente alla riforma del Titolo V della Costituzione che ha incluso la materia delle politiche sociali nella competenza legislativa esclusiva delle regioni (legge costituzionale n. 3 del 2001). Rilevano a riguardo le seguenti principali disposizioni normative:

- art. 3 della LR n. 23 del 2007 recante norme in materia di vigilanza e controllo sulle IPAB e di loro eventuale commissariamento da parte della Giunta regionale;*
- art. 8 della LR n. 43 del 2012 recante disposizioni in materia di: A) contabilità delle IPAB finalizzate all'introduzione del sistema economico-patrimoniale e della metodica di budget e al superamento della contabilità finanziaria; B) destinazione di eventuali utili di esercizio a favore principalmente dello sviluppo, razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio e dei processi produttivi ed erogativi di servizi e prestazioni previsti dallo statuto; C) alienazioni e acquisizioni patrimoniali;*
- art. 9 della LR n. 43 del 2012 recante la disciplina in materia di liquidazione ed estinzione delle IPAB nelle ipotesi in cui lo scopo dell'istituto sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell'attività istituzionale;*
- art. 56 della LR n. 30 del 2016 recante disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi delle IPAB: numero componenti i consigli di amministrazione, numero componenti del collegio dei revisori dei conti con indicazione dei soggetti chiamati disporre la nomina e requisiti per l'incarico di segretario-direttore.*

Si tratta di un insieme di norme che si è sedimentato nel tempo e che richiede di essere riconsiderato alla luce dei notevoli cambiamenti intervenuti sia nel

contesto socio-economico veneto sia per ricomporre a organicità il quadro ordinamentale di riferimento. In tal senso la LR n. 48 del 2018 (PSSR 2018-2023) ha sottolineato l'esigenza di garantire agli enti in oggetto le condizioni giuridiche atte a sostenere l'avvio di coerenti processi di razionalizzazione e modernizzazione: "assume valenza strategica la riforma del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB), mediante la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), con le seguenti finalità, volte a garantire la modernizzazione, la riqualificazione, l'efficienza e la sostenibilità nel tempo dell'intero sistema delle nuove APSP: a) prevedere la costituzione delle nuove A.P.S.P. mediante la fusione e/o l'aggregazione delle IPAB preesistenti su base distrettuale, anche mediante percorsi intermedi di adeguamento graduale al nuovo assetto organizzativo; b) riqualificare il ruolo tecnico dei Direttori degli enti, anche mediante la costituzione di elenchi di candidati professionalmente idonei a ricoprire tali incarichi; c) valorizzare il ruolo dei nuovi enti APSP qualificandoli come soggetti della programmazione regionale e della programmazione locale ed identificandoli quali partner privilegiati nei processi di razionalizzazione dell'offerta sociale, socio-sanitaria e sanitaria".

Su tali premesse nel corso della passata legislatura è stato intrapreso, supportati sul piano scientifico e con il coinvolgimento dei territori (rappresentanze dei CdA e dei Segretari-Direttori delle IPAB, delle associazioni rappresentative dei Centri di Servizi, Sindaci, e OOSS), un lavoro di analisi e verifica dei necessari aggiornamenti normativi e dei possibili ambiti di intervento per l'impostazione di un progetto di legge che, pur riferito alla riforma del sistema delle IPAB, assumesse quale ulteriore visione le tendenze socio-demografiche in atto (cambiamenti nelle reti familiari e fenomeno dell'invecchiamento) e i conseguenti bisogni emergenti della popolazione, ponendo particolare attenzione alle tematiche connesse agli interventi assistenziali continuativi di lunga durata (Long Term Care) e alla necessità di contemplare la prospettiva della sostenibilità attuale e futura del sistema.

In tale contesto, il progetto di legge prevede la trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), ovvero in associazioni e fondazioni di diritto privato. In particolare, è prevista la trasformazione in APSP delle IPAB che svolgono attività di erogazione di prestazioni sociosanitarie di cui all'art. 3 septies del d.lgs. n. 502 del 1992, con la possibilità, se in possesso dei requisiti di cui al DPCM 16 febbraio 1990 e della LR n. 24 del 1993, di scegliere di acquisire la personalità giuridica di diritto privato (articolo 2).

Differentemente, le IPAB che non svolgono attività sociosanitarie si trasformeranno in associazioni o fondazioni di diritto privato (articolo 3), anche in assenza dei presupposti di cui al DPCM 16 febbraio 1990 e della LR n. 24 del 1993. Viene, inoltre, prevista una specifica disciplina per l'estinzione delle IPAB che al momento dell'entrata in vigore del provvedimento risultano inattive da oltre due anni o che abbiano esaurite o non più conseguibili le finalità statutarie e della destinazione del relativo patrimonio residuo (articolo 4). Con specifiche disposizioni sono definiti gli iter amministrativi per le suddette trasformazioni ed estinzioni (articolo 5).

La trasformazione delle IPAB in APSP consente alle nuove aziende una rinnovata autonomia istituzionale pubblica che si esprime nella possibilità di dotarsi di nuovi statuti (articoli 6) nel cui ambito sono previste forme di

partecipazione degli utenti e dei loro familiari (articoli 10). Le nuove APSP concorrono all'attuazione della programmazione locale declinata nei Piani di Zona che a tal fine possono contemplare l'ampliamento e lo sviluppo dei servizi delle nuove aziende in una logica innovativa volta a garantire alle famiglie e a target di utenza specifiche risposte sempre più variegata e aderenti ai bisogni (articolo 6). Si è infatti ritenuto di valorizzare la possibilità di innovazione e sviluppo dei servizi in maniera prospettica creando la possibilità di intervenire, nel contesto della programmazione locale declinata nei Piani di Zona, sui temi della ricomposizione delle risorse, della diversificazione e flessibilità dei servizi, sulla valorizzazione e il sostegno della libera scelta delle famiglie.

In coerenza con la scelta di mantenere pubblico il sistema degli enti gestori dei servizi socio-sanitari, il progetto di legge prevede che le APSP procedano a realizzare le proprie attività statutarie in gestione diretta, consentendo comunque la possibilità di ricorrere a moduli organizzativi esternalizzati per ottimizzare i parametri di qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni, senza che tale scelta comprometta il mantenimento e lo sviluppo futuro delle attività statutarie (core). A tal fine, viene posto un limite massimo alle esternalizzazioni non superiore al cinquanta per cento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, riservando alla Giunta regionale la possibilità di regolamentare ulteriormente il ricorso alle esternalizzazioni in relazione all'evoluzione del fenomeno (articolo 7).

Gli organi delle nuove APSP sono ridefiniti secondo criteri ispirati alla loro migliore funzionalità, distinguendo le responsabilità di indirizzo da quelle di gestione. L'organo politico, denominato Consiglio di indirizzo, assume competenze in ordine agli atti fondamentali di rilevanza strategica (articolo 10), la cui attuazione viene demandata all'organo di gestione, denominato Direttore generale, al quale è attribuita anche la rappresentanza legale dell'ente (articolo 11). L'organo di controllo interno è composto da revisori dei conti scelti tra gli iscritti nel registro regionale dei revisori che prevede quale requisito necessario l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Vengono, inoltre, disciplinati il numero dei componenti il collegio dei revisori in rapporto al volume dei ricavi dell'APSP e individuati i soggetti chiamati ad effettuare le designazioni dei componenti (articolo 12).

All'articolo 13 viene, inoltre, promossa la fusione, il raggruppamento e la costituzione di consorzi delle APSP, che svolgono attività di erogazione di servizi socio-sanitari, anche con riferimento a settori non omogenei (quali non autosufficienza, disabilità, ecc.), in considerazione della affinità territoriale degli enti.

L'articolo 14 è dedicato alla regolamentazione delle circostanze che determinano l'estinzione o la liquidazione delle APSP e i provvedimenti conseguenti. Tali ipotesi sono: l'inattività nel campo dell'erogazione di servizi sociali, protratta da almeno due anni e il fatto che le finalità previste nello statuto risultino raggiunte oppure non più conseguibili, fatta salva la possibilità di modificarle in coerenza con la programmazione regionale e locale.

Il Controllo e il sistema di vigilanza delle APSP viene disciplinato all'articolo 15, dove viene previsto che i controlli avvengano in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 "Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella regione veneto" e dal relativo regolamento di attuazione.

Inoltre, in caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l'irregolare composizione del Consiglio di indirizzo prende avvio la procedura che può condurre anche al commissariamento dell'APSP.

L'articolo 16 del progetto si sofferma sulla contabilità delle APSP e riproduce quella che è stata una delle maggiori innovazioni introdotte al sistema contabile delle IPAB con legge n. 34 del 2012 che ha dato evidenza, già rispetto alle IPAB dei vantaggi correlati all'introduzione della contabilità economico patrimoniale: maggiore uniformità nella redazione dei documenti, la compilazione dei bilanci secondo le regole della contabilità analitica con l'enfatizzazione dei centri di costo, si permette un sistema di "controlli interni" che non potrà che giovare anche alla gestione delle APSP.

L'articolo all'ultimo comma prevede inoltre che il raggiungimento di un deficit pari al 5% del volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, indicati alla voce A.1 del valore della produzione, del conto economico del bilancio d'esercizio comporti automaticamente l'avvio delle procedure di vigilanza e controllo dell'APSP. Inoltre, al fine di rafforzare gli strumenti di vigilanza e controllo, viene previsto che nella verifica periodica dei documenti contabili delle APSP la regione si avvalga della collaborazione di Azienda Zero.

Dopo aver previsto norme a tutela del patrimonio delle APSP (art. 18), il progetto al Titolo III contiene disposizioni comuni agli enti che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato.

Infine, al Titolo IV all'articolo 20 viene prevista una specifica clausola di salvaguardia per i lavoratori delle IPAB che si trasformino in APSP o in persone giuridiche di diritto privato, stabilendo che il mutamento sopra descritto non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale ed i dirigenti dipendenti; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza. Inoltre, per i dipendenti delle IPAB o delle APSP trasformate in persone giuridiche di diritto privato, fino all'individuazione di una specifica disciplina di contrattazione collettiva nazionale, continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto della trasformazione conservando la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata.

Da ultimo, l'articolo 21 della norma attua una manovra volta a ristabilire una certa equità di settore. La previsione incidendo sull'aliquota IRAP dei soggetti giuridici che operano nel settore sociosanitario aumenta quanto corrisposto dai privati in favore di una diminuzione della maggiore pressione fiscale oggi gravante unicamente sui soggetti pubblici.

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA

TITOLO I - Disposizioni generali e trasformazione delle IPAB

Art. 1 - Principi generali.

1. La presente legge regola i procedimenti per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di seguito denominate IPAB, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate APSP, ovvero in persone giuridiche di diritto privato, nonché la relativa disciplina normativa.

2. Le APSP e le persone giuridiche di diritto privato, che gestiscono servizi sociali sul territorio regionale, assicurano un pubblico servizio, sono enti senza scopo di lucro ed è a loro riconosciuta, ad ogni effetto, la finalità sociale delle attività svolte. Tali soggetti, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'articolo 132 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, concorrono alla programmazione e realizzazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato regionale e locale di servizi alla persona e vengono consultati nel procedimento di elaborazione e approvazione del Piano di Zona.

3. I servizi sociali di cui al comma 2 sono quelli individuati dall'articolo 124, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e sono erogati nel rispetto del principio della universalità dell'accesso alle prestazioni, nonché del perseguimento della qualità dei servizi, come definita nelle disposizioni della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

Art. 2 - Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che svolgono attività di erogazione di prestazioni sociosanitarie.

1. Le IPAB sono riordinate secondo le seguenti tipologie:

- a) aziende pubbliche di servizi alla persona, alle quali, nell'ambito dei principi stabiliti ai capi I e II del d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della presente legge;
- b) associazioni e fondazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del codice civile medesimo, le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. n. 207 del 2001 e al Titolo III della presente legge.

2. Le IPAB che svolgono attività di erogazione di prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 *septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni si trasformano in APSP.

3. Le IPAB di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 "*Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale*" e alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 scelgono se trasformarsi in aziende (APSP) ovvero in associazioni o in fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

4. Le APSP in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e della legge regionale n. 24 del 1993, conservano il diritto di presentare, in qualsiasi momento, istanza per il riconoscimento, in via amministrativa, della personalità giuridica di diritto privato.

Art. 3 - Trasformazione delle IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia delle prestazioni sociosanitarie.

1. Le IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia delle prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 *septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Art. 4 - IPAB inattive.

1. Le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano inattive da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti sono estinte con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del comune in cui hanno sede legale, anche previa nomina di un commissario liquidatore, se necessario.

2. La procedura di estinzione di cui al comma 1 può essere promossa anche dal comune in cui ha sede legale l'IPAB.

3. La deliberazione di estinzione dispone il trasferimento del patrimonio, ove esistente, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle APSP insistenti nell'ambito territoriale individuato dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ove ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore dei servizi sociali come individuati dall'articolo 1, comma 2 della presente legge. Esperite senza esito le opzioni precedenti, si procede ad individuare un ente privato operante nel medesimo settore dei servizi sociali, previa procedura ad evidenza pubblica.

4. La deliberazione di estinzione di cui al comma 3 costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario degli stessi.

5. La deliberazione di estinzione dispone, altresì, l'assegnazione del personale dipendente agli enti di cui al comma 3.

6. Il patrimonio viene trasferito con il vincolo di destinazione ai servizi sociali anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente destinatario.

7. Gli enti a cui viene trasferito il patrimonio e il personale subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti all'atto di estinzione.

Art. 5 - Disposizioni esecutive.

1. Le IPAB entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge regionale, provvedono a:

- a) presentare istanza per la trasformazione in APSP, adeguando i propri statuti, anche mediante fusione ai sensi dell'articolo 13;
- b) presentare istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato secondo quanto previsto agli articoli 2 e 6 della legge regionale n. 24 del 1993;
- c) presentare istanza per l'estinzione ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. Le IPAB che intendono trasformarsi in APSP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico,

l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del Titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, alla Giunta regionale per l'approvazione, che deve avvenire nel termine di centoventi giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame.

3. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in APSP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.

4. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in APSP, non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata.

5. Per le IPAB che, entro il termine di cui al comma 1 non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma delle lettere a), b) e c), la Giunta regionale nomina, un commissario con il compito di procedere alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in APSP, secondo i criteri di cui all'articolo 2.

6. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, adotta specifici provvedimenti per l'applicazione della presente legge.

TITOLO II - Disposizioni sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

Art. 6 - Autonomia ed organizzazione.

1. Le APSP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di buona amministrazione perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e di imparzialità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio. Le volontà costitutive possono essere adeguate alla programmazione regionale e locale mediante una loro attualizzazione.

2. La Regione e gli enti locali territoriali possono prevedere finanziamenti alle APSP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, sia in conto capitale, a fondo perduto o a restituzione, sia in conto gestione. La programmazione locale declinata nei Piani di Zona può contemplare l'ampliamento della sfera di servizi erogati dalle APSP in modo da sviluppare servizi innovativi che possano garantire alle famiglie e a *target* di utenza specifica risposte sempre più variegata e aderenti ai bisogni.

3. L'autonomia delle APSP è disciplinata nello statuto e nel regolamento di organizzazione, il quale individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le APSP adottano, altresì, tutti i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.

4. Gli statuti delle APSP sono conformati al principio della distinzione tra i poteri di indirizzo e programmazione e quelli di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di nomina o di elezione degli organi di amministrazione e di direzione, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.

5. La costituzione delle APSP e il relativo statuto sono approvati con provvedimento di Giunta regionale. Le modifiche agli statuti sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente.

6. I soggetti che nominano i componenti del consiglio di indirizzo esprimono all'APSP il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche si conclude entro centoventi giorni dalla data del ricevimento della domanda completa di tutti i documenti necessari ai fini dell'istruttoria. Il termine può essere interrotto per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti, integrazioni e modifiche; l'APSP è tenuta a rispondere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, l'istanza si intende decaduta. In caso di interruzione del termine la definizione del procedimento avviene nei novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti e degli atti richiesti.

7. L'uso della denominazione "Azienda pubblica di servizi alla persona" o dell'acronimo "APSP" è obbligatorio nella denominazione ed in ogni utilizzo della medesima o segno distintivo.

8. Le APSP per l'acquisizione di beni e servizi rispettano le procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente in materia e per lo svolgimento delle medesime possono avvalersi dell'Azienda Zero, previa convenzione che disciplina anche i relativi oneri del servizio a carico delle APSP.

Art. 7 - Limiti all'esternalizzazione dei Servizi delle APSP e disposizioni riguardanti le attività strumentali.

1. Le attività direttamente correlate al raggiungimento degli scopi istituzionali e destinate alla erogazione dei servizi sociali, di seguito attività statutarie, come individuati dall'articolo 1, comma 2 della presente legge, sono gestite in forma diretta dall'APSP.

2. Ai fini del perseguimento di una maggiore qualità ed efficienza è ammesso, l'utilizzo di servizi e professionalità di soggetti terzi senza che tale scelta comprometta il mantenimento e lo sviluppo futuro delle attività statutarie (*core*) dell'ente e fino alla concorrenza di un valore economico complessivo, di norma, non superiore al cinquanta per cento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, indicati alla voce A.1 del valore della produzione, del conto economico del bilancio d'esercizio, aliquota calcolata con riferimento ai valori di ricavo risultanti dalla media degli ultimi tre esercizi, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) avvio di nuovi servizi sociali, come individuati dall'articolo 1, comma 2 della presente legge, per un periodo massimo di dodici mesi;
- b) sperimentazione di nuovi modelli organizzativi per la produzione ed erogazione di servizi sociali, come individuati dall'articolo 1, comma 2 della presente legge, per un periodo massimo non superiore ad un triennio;
- c) gestione di attività statutarie (*core*) per il raggiungimento di economie di costi o riduzione di spese.

La Giunta regionale può valutare una regolamentazione dell'incidenza delle attività esternalizzate in relazione all'evoluzione del fenomeno.

3. Le APSP possono costituire o partecipare a fondazioni o ad altre persone giuridiche di diritto privato, purché ciò sia compatibile con la loro natura di soggetti pubblici senza scopo di lucro, nell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie, ferma restando la convenienza economica e il rispetto dei principi di

trasparenza dell'azione amministrativa per provvedere, in particolare, alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio, all'acquisto di beni o servizi, o, comunque, per svolgere, anche in forma associata, attività strumentali a quelle istituzionali; l'affidamento della gestione di tali attività a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'interesse delle APSP nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - Organizzazione dell'Azienda.

1. Gli organi delle APSP sono:
 - a) di governo, politico-amministrativo: il consiglio di indirizzo;
 - b) di gestione: il direttore generale;
 - c) di controllo interno: il revisore o il collegio dei revisori.
2. La sede legale dell'APSP è stabilita nello statuto e può essere ubicata anche in uno dei comuni sede di struttura operativa.
3. I rapporti tra gli organi sono improntati al dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.

Art. 9 - Consiglio di indirizzo.

1. I componenti del Consiglio di indirizzo sono nominati dai soggetti previsti dai singoli statuti, nel rispetto delle volontà del fondatore, nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio in carica. Qualora i predetti soggetti non provvedano entro detto termine alle nomine, la Giunta regionale provvede nei successivi sessanta giorni.

2. Il numero dei consiglieri è proporzionato alla situazione economica, gestionale e patrimoniale dell'APSP e va da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

La durata in carica del Consiglio di indirizzo non può essere superiore ai cinque anni.

3. Lo statuto dell'APSP, anche in deroga alle volontà del fondatore, stabilisce la gratuità della carica o la corresponsione delle indennità ai componenti il Consiglio di indirizzo onnicomprensiva, determinata nel regolamento dell'ente. In ogni caso l'indennità corrisposta non può essere superiore ad un sesto degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*" e successive modificazioni né può superare lo 0,8% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, indicati alla voce A.1 del valore della produzione, del conto economico dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

4. L'incarico di componente il Consiglio di indirizzo di una APSP è incompatibile con la carica di:

- a) sindaco, consigliere e assessore di amministrazione comunale della Conferenza dei Sindaci nel cui territorio sono ubicate le unità di offerta e la sede legale dell'APSP, nonché i componenti delle rispettive circoscrizioni comunali;
- b) presidente, consigliere e assessore della provincia, della Regione e degli altri enti locali territoriali con competenze in materia di servizi sociali nel cui territorio sono ubicate le unità di offerta e la sede legale dell'APSP;
- c) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario dell'Azienda ULSS nel cui territorio sono ubicate le unità di offerta

e la sede legale dell'APSP, nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali della medesima Azienda ULSS;

d) dipendente dell'APSP o di uffici, appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali, come individuati dall'articolo 1, comma 3 della presente legge, del territorio ove ha sede la struttura dell'APSP o, comunque, di uffici appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle APSP e dei soggetti di diritto privato, anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*" e successive modifiche ed integrazioni e della presente legge;

e) ulteriori soggetti che rientrano in altre ipotesi di incompatibilità previste specificatamente dallo statuto dell'APSP.

5. Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui al comma 4 il Consiglio di indirizzo, su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al consigliere interessato che presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, il Consiglio di indirizzo dispone la decadenza del consigliere nei quindici giorni successivi.

6. Non può essere nominato membro del Consiglio di indirizzo dell'APSP:

a) l'amministratore o il dipendente di impresa che fornisca servizi alla medesima APSP;

b) il dipendente, il prestatore d'opera o il collaboratore a qualsiasi titolo della medesima APSP;

c) chi è stato condannato con sentenza provvisoriamente esecutiva, in un procedimento civile, penale od amministrativo, relativo ad un contenzioso con la medesima APSP;

d) chi è stato interdetto dai pubblici uffici o ha riportato condanna penale definitiva per uno dei reati contemplati dalla normativa vigente contro la pubblica Amministrazione;

e) chi, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della medesima APSP, è stato, con condanna esecutiva, dichiarato responsabile verso la stessa;

f) chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso la medesima APSP, è stato legalmente messo in mora;

g) chi si trova in una delle ipotesi previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni.

7. La disciplina relativa al Consiglio di indirizzo è disposta dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, nel rispetto della presente legge, nonché delle volontà del fondatore.

8. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15, il dirigente della struttura regionale competente in materia può, anche su proposta del soggetto competente alle nomine, provvedere alla rimozione e alla revoca del Consiglio di indirizzo, in caso di comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente e con le volontà del fondatore.

Art. 10 - Compiti del Consiglio di indirizzo.

1. Il Consiglio di indirizzo esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione provvedendo, in particolare:

- a) ad adottare lo statuto e il regolamento di organizzazione, prevedendo altresì la costituzione di un organismo rappresentativo degli utenti o dei familiari;
- b) a nominare il direttore generale di cui all'articolo 11;
- c) a nominare due componenti del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a);
- d) alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- e) all'individuazione del fabbisogno quali-quantitativo di personale delle risorse materiali ed economico-finanziarie destinate al raggiungimento delle finalità perseguite;
- f) ad esprimere parere sul provvedimento di approvazione del bilancio di esercizio;
- g) ad approvare il documento di programmazione economico-finanziaria, nonché i documenti di pianificazione e di programmazione dell'APSP;
- h) a disporre il trasferimento di tutti i beni immobili e di quelli mobili di valore o pregio storico-artistico, secondo la normativa nazionale e regionale in vigore.

2. Il Consiglio di indirizzo verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi prefissati.

Art. 11 - Direttore Generale.

1. La gestione dell'APSP è affidata ad un Direttore generale nominato dal Consiglio di indirizzo, in relazione a qualità specifiche e all'esperienza professionale e tecnica.

2. Il Direttore dell'APSP viene nominato dal Consiglio di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modifiche e integrazioni, con contratto di diritto privato, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Fatte salve le disposizioni dei diversi ordinamenti, per i lavoratori dipendenti, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

La Giunta regionale può stabilire eventuali ulteriori requisiti per la selezione e conferimento dell'incarico di Direttore dell'APSP e provvede alla costituzione di un elenco di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle APSP.

3. Il contratto ha durata non inferiore a tre anni e, comunque, non può superare i sei mesi successivi alla cessazione del Consiglio di indirizzo che lo ha nominato.

4. Il Direttore generale dell'APSP è il legale rappresentante dell'ente e ha il compito della gestione tecnica, economica, finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Approva il bilancio d'esercizio, acquisito il parere del Consiglio di indirizzo, supporta il medesimo Consiglio nella predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria, nonché nei documenti di pianificazione e di programmazione dell'APSP. Risponde dei risultati della gestione e della propria attività al Consiglio di indirizzo. Può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

5. Il direttore è tenuto a partecipare ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.

Art. 12 - Revisori dei conti e controlli interni

1. Il Consiglio di indirizzo nomina, anche in forma associata tra più APSP:

a) un Collegio di revisori, composto da tre membri se il volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, indicati alla voce A.1 del valore della produzione, del conto economico del bilancio d'esercizio dell'APSP è uguale o superiore al valore di 6,5 milioni di euro;

b) un solo revisore, nelle APSP al di sotto del valore indicato alla lettera a).

2. I revisori sono scelti esclusivamente tra gli iscritti nel registro regionale dei revisori. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1 del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell'APSP, intendendosi per amministratori dell'APSP i componenti del Consiglio di indirizzo.

3. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1, lett. a) e il revisore dei conti di cui al comma 1, lett. b) sono designati dalla Giunta regionale con riferimento agli iscritti nel registro regionale dei revisori.

4. La competente struttura regionale provvede a istruire le proposte di iscrizione, presentate dai revisori dei conti legali, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale, verificando la regolarità della documentazione prodotta e l'esistenza dell'iscrizione al registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

5. Il Collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economico-finanziaria e su entrambi gli atti i revisori, se del caso, esprimono rilievi e proposte finalizzate a una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'APSP.

6. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, controllano l'amministrazione dell'APSP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'APSP nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione, per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 4.

7. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'APSP, nonché ad ogni informazione funzionale ai loro compiti e possono procedere, anche individualmente, ad atti di controllo.

8. I revisori sono tenuti, su richiesta del Consiglio di indirizzo, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

9. I revisori rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino irregolarità nella gestione o, comunque, fatti che possano comportare un danno per l'ASPS, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di indirizzo informando, qualora lo ritengano opportuno, anche la struttura regionale competente.

10. I revisori durano in carica per tre anni, sono rinnovabili per una sola volta e possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un revisore si provvede alla immediata sostituzione. Al revisore e a ciascun membro del Collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di indirizzo all'inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal Direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'articolo 12 della legge

regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “*Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1*” e successive modificazioni.

Art. 13 - Fusione, raggruppamento e costituzione di consorzio.

1. La Regione in considerazione della affinità territoriale promuove la fusione, il raggruppamento e la costituzione di consorzi delle APSP che svolgono attività di erogazione di servizi sociosanitari, anche con riferimento a settori non omogenei (quali non autosufficienza, disabilità, ecc.), aventi sede legale nel medesimo distretto, come definito dall’articolo 26, comma 1 della legge regionale n. 19 del 2016, o in distretti confinanti. A tale fine la Giunta regionale può valutare interventi incentivanti le operazioni di fusione connessi con l’accreditamento regionale e le impegnative di residenzialità nel quadro delle prescrizioni strategiche poste dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48.

2. Le APSP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova APSP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali, disciplinate dagli originari statuti, e delle volontà dei fondatori, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi, nonché all’ambito territoriale di riferimento.

3. Le APSP possono raggrupparsi mediante la costituzione di un unico Consiglio di indirizzo e la redazione dello statuto del raggruppamento che prevale, per le parti comuni, sui singoli statuti, al fine di consentire la gestione coordinata del personale e dei servizi istituzionali e strumentali. La redazione dei documenti contabili deve permettere anche la lettura separata della gestione di ogni APSP raggruppata.

4. Le APSP possono costituire consorzi per i fini e secondo le norme di cui alle sezioni I e II, capo II, titolo X, libro V del codice civile, articoli da 2602 a 2615 bis, compatibilmente con quanto previsto nella presente legge.

5. La fusione, il raggruppamento e la costituzione di consorzi sono finalizzati a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi propri dell’iniziativa intrapresa, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l’avvio della procedure di cui all’articolo 15.

6. La fusione, il raggruppamento e la costituzione di consorzi sono soggette ad autorizzazione regionale. I soggetti che nominano i componenti del Consiglio di indirizzo esprimono all’APSP il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di fusione, raggruppamento e costituzione di consorzi, entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le APSP che intendono fondersi, raggrupparsi o costituire consorzi trasmettono le proprie deliberazioni unitamente al parere dei soggetti che nominano i componenti dei Consigli di indirizzo delle APSP, entro dieci giorni dall’approvazione, alla Giunta regionale. Il procedimento di approvazione da parte della Giunta regionale si conclude entro centoventi giorni dalla data del ricevimento della domanda completa di tutti i documenti necessari ai fini dell’istruttoria. Il termine può essere interrotto per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti, integrazioni e modifiche; l’APSP è tenuta a rispondere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, l’istanza si intende decaduta. In caso di interruzione del termine la definizione del procedimento avviene nei novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti e degli atti richiesti.

Art. 14 - Liquidazione ed estinzione.

1. Le APSP sono soggette ad estinzione nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'inattività nel campo dell'erogazione di servizi sociali, come individuati dall'articolo 1, comma 3 della presente legge, sia protratta da almeno due anni;
 - b) le finalità previste nello statuto risultino raggiunte oppure non più conseguibili, fatta salva la possibilità di modificarle in coerenza con la programmazione regionale e locale.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'APSP o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'APSP, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'APSP e la devoluzione del patrimonio secondo le volontà del fondatore ovvero le disposizioni di legge.

Art. 15 - Controllo e vigilanza delle APSP.

1. Alla struttura regionale competente individuata dalla Giunta regionale sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo sugli organi e sull'amministrazione delle APSP, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 "*Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella regione veneto*" e dal relativo regolamento di attuazione.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l'irregolare composizione del Consiglio di indirizzo, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o sia accertata l'impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell'APSP, la Giunta regionale scioglie il Consiglio di indirizzo e nomina, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi eventualmente prorogabile, di norma, fino a un massimo di ulteriori dodici mesi, salvo casi particolari, un Commissario straordinario per i fini di cui sopra e per la ricostituzione dell'organo di governo; al Commissario straordinario per le funzioni espletate, fermo restando il rimborso delle spese sostenute, viene corrisposta una indennità.
4. Per la nomina a Commissario straordinario sono richiesti diploma di laurea magistrale o specialistica equipollente ed esperienza professionale, funzionali allo svolgimento dell'incarico.
5. Al Commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri del Consiglio di indirizzo, fatte salve le garanzie sul patrimonio di cui all'articolo 17 e le prescrizioni contenute nel decreto di nomina.
6. Il Commissario straordinario è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.
7. Allo scopo di assicurare l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, il personale assegnato alla struttura regionale competente, nello svolgimento delle relative competenze, ha libero accesso alle sedi e ai locali dell'APSP la quale ha

l'obbligo di fornire gli atti, i documenti, le dichiarazioni e, comunque, di collaborare fattivamente alle richieste formulate dai funzionari della struttura o dai loro incaricati, nei limiti dell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 16 - Disposizioni in materia di contabilità

1. Le APSP mantengono la contabilità economico-patrimoniale già adottata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, e si organizzano con riguardo all'applicazione del controllo di gestione, costituito dal sistema dei centri di costo e di responsabilità e dai processi di controllo, mediante la metodica di budget, e di analisi dei costi e dei benefici.

2. Le APSP adottano un regolamento di contabilità e provvedono all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei principi contabili dettati dalla Giunta regionale con appositi provvedimenti in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 43 del 2012. La gestione economico patrimoniale delle APSP si basa sul principio del pareggio di bilancio.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 le APSP prevedono l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo e di responsabilità che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione per centro di responsabilità e per l'APSP nel suo complesso, nonché delle risorse umane e strumentali. Il sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, deve consentire verifiche periodiche infrannuali e annuali dei risultati raggiunti, per i quali rispondono anche i revisori dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 8.

4. Il bilancio di esercizio, da approvare entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, va trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell'albo dell'APSP. Le APSP predispongono, altresì, un documento di programmazione economico-finanziaria di durata annuale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio e contenente anche il piano di valorizzazione del patrimonio.

5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell'organo di governo dell'APSP e la relazione del collegio dei revisori.

6. Le APSP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per interventi volti a promuovere la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 3.

7. Il raggiungimento di un deficit pari al 5% del volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, indicati alla voce A.1 del valore della produzione, del conto economico del bilancio d'esercizio dell'APSP è presupposto per l'avvio della procedura di cui all'articolo 18. Al fine di verificare periodicamente i documenti contabili delle APSP, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione di Azienda Zero.

Art. 17 – Patrimonio.

1. Le APSP accompagnano la nota integrativa con una relazione redatta dai revisori dei conti riguardante il patrimonio immobiliare e i beni mobili di pregio storico–artistico. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l’indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale con appositi provvedimenti in attuazione dell’articolo 19 della presente legge.

2. La gestione del patrimonio delle APSP, quale espressione di autonomia propria, si ispira ai seguenti principi:

- a) indisponibilità dei beni che le APSP stesse destinano ad un pubblico servizio;
- b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico e artistico;
- c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore per quei beni sul quale era stato previsto;

3. Sono beni del patrimonio indisponibile delle APSP tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.

4. Previa autorizzazione della Giunta regionale le APSP possono alienare il patrimonio immobiliare disponibile:

- a) per incrementarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale;
- b) per eccezionali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve le eventuali responsabilità degli organi. In tale ipotesi il Consiglio di indirizzo correda l’istanza da un analitico piano di risanamento, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

TITOLO III - Persone giuridiche di diritto privato

Art. 18 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato.

1. In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, alle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali, come individuati dall’articolo 124, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e secondo la disciplina della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, si applicano gli articoli 15, comma 1, 19 e 20, in quanto compatibili con le disposizioni del codice civile.

2. Il raggiungimento di un deficit pari al 10% del volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, individuati con riferimento alle voci del valore della produzione corrispondenti a quelle della voce A.1 del valore della produzione, del conto economico del bilancio d’esercizio, è presupposto per l’avvio del procedimento di revisione o, nei casi più gravi, di revoca dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 22 del 2002 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 - Controllo e vigilanza delle persone giuridiche di diritto privato.

1. La struttura regionale competente per materia approva gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, secondo le

modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto -n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59-*” e dalle norme regionali attuative.

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla struttura regionale competente per materia, la quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l’atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 23 del codice civile.

3. Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 15, le persone giuridiche di diritto privato che svolgono attività di erogazione di servizi sociosanitari sono tenute all’invio periodico della documentazione contabile alla struttura regionale competente in materia di APSP che, nell’esercizio dell’attività di controllo si avvale della collaborazione di Azienda Zero. Con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 6 verranno definiti nel dettaglio gli obblighi connessi con la presente disposizione.

4. Le persone giuridiche di diritto privato che esercitano attività sociosanitaria o assistenziale in regime di convenzione con il Sistema Socio Sanitario sono altresì soggette alle procedure di verifica di cui alla legge n. 22 del 2002 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO IV - Disposizioni comuni e finali

Art. 20 – Personale.

1. La trasformazione delle IPAB in APSP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all’articolo 13, non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale ed i dirigenti dipendenti; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.

2. Per i dipendenti delle IPAB o delle APSP trasformate in persone giuridiche di diritto privato, fino all’individuazione di una specifica disciplina di contrattazione collettiva nazionale, continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all’atto della trasformazione conservando la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l’anzianità maturata.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle APSP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile ad uno dei comparti di contrattazione collettiva nazionale attualmente vigente o di nuova istituzione ai sensi del Titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, in base alla natura prevalente dell’attività svolta dall’ente di appartenenza come individuata dal provvedimento di approvazione o modifica dello Statuto di cui all’articolo 6, comma 3.

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi e della legge, sono determinati dal regolamento di organizzazione che assicura idonee procedure selettive pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia.

5. Per i dipendenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 che consentono di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato. La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento regionale di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e comunque previa notifica data al personale dipendente almeno sessanta giorni prima.

6. I dipendenti di cui al comma 2 possono esercitare, entro un anno dal momento della trasformazione in ente di diritto privato, il diritto alla mobilità verso altra APSP o altro ente del comparto Regioni – Autonomie locali, nella categoria ricoperta al momento della privatizzazione, secondo intese ed accordi fra Regione e organizzazioni sindacali.

Art. 21 - Norma finanziaria e fiscale.

1. A decorrere dall'anno 2021, con un intervento finalizzato al ragguaglio delle aliquote riguardanti i soggetti erogatori di servizi sociali e socio-sanitari, nei limiti stabiliti dalle leggi statali e nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", per le APSP, succedute alle IPAB e già richiamate dalle norme sul decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328*" è ridotta di 3,68 punti percentuali.

2. A decorrere dal 2021 e per i medesimi fini di cui al comma precedente, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti IRAP appartenenti al settore di attività ATECO Q "*Sanità e assistenza sociale*", i soggetti privati senza scopo di lucro non compresi nel precedente settore di attività quali fondazioni, onlus e cooperative di Tipo A e B nonché l'aliquota sulle attività commerciali delle APSP è aumentata di 0,92 punti percentuali.

Art. 22 – Abrogazioni.

1. Dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4 sono o restano abrogate:

- a) il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale*";
- b) l'articolo 6, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "*Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*";
- c) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 45 "*Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale*";
- d) l'articolo 72 e 73 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "*Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1997)*";

- e) l'articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997";
- f) l'articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999";
- g) la lettera d), comma 1, dell'articolo 129 della legge regionale n. 11 del 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- h) l'articolo 60 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";
- i) l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione";
- l) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria";
- m) l'articolo 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Art. 23 - Norme transitorie e finali.

1. I procedimenti regionali riguardanti le IPAB non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono ed è fatta salva la possibilità per le APSP interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge.

2. Gli organi di amministrazione delle IPAB ed i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre 4 mesi dalla data di trasformazione delle IPAB.

3. Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino al compimento della fase di trasformazione.

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni generali e trasformazione delle IPAB</i>	5
Art. 1 - Principi generali.	5
Art. 2 - Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che svolgono attività di erogazione di prestazioni sociosanitarie.	5
Art. 3 - Trasformazione delle IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia delle prestazioni sociosanitarie.	6
Art. 4 - IPAB inattive.	6
Art. 5 - Disposizioni esecutive.	6
<i>TITOLO II - Disposizioni sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona</i>	7
Art. 6 - Autonomia ed organizzazione.	7
Art. 7 - Limiti all'esternalizzazione dei Servizi delle APSP e disposizioni riguardanti le attività strumentali.	8
Art. 8 - Organizzazione dell'Azienda.	9
Art. 9 - Consiglio di indirizzo.	9
Art. 10 - Compiti del Consiglio di indirizzo.	10
Art. 11 - Direttore Generale.	11
Art. 12 - Revisori dei conti e controlli interni.	12
Art. 13 - Fusione, raggruppamento e costituzione di consorzio.	13
Art. 14 - Liquidazione ed estinzione.	14
Art. 15 - Controllo e vigilanza delle APSP.	14
Art. 16 - Disposizioni in materia di contabilità	15
Art. 17 – Patrimonio.	16
<i>TITOLO III - Persone giuridiche di diritto privato</i>	16
Art. 18 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato.	16
Art. 19 - Controllo e vigilanza delle persone giuridiche di diritto privato.	16
<i>TITOLO IV - Disposizioni comuni e finali</i>	17
Art. 20 – Personale.....	17
Art. 21 - Norma finanziaria e fiscale.	18
Art. 22 – Abrogazioni.	18
Art. 23 - Norme transitorie e finali.	19